

**DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE****OGGETTO: REA CE-283816 - RIFIUTO DOMANDA PROT. N. 35965/2023****IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
DOTT. FEDERICO SISTI**

- Visti gli articoli 4, 15 e seguenti del D. lgs. 165 del 30.03.2001, e successive modifiche ed integrazioni recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’amministrazioni pubbliche”;
- Vista la determinazione presidenziale n.8 del 31.05.2024 con la quale lo scrivente è stato nominato, a far data dal 1.6.2024, Conservatore del Registro delle Imprese;
- Vista la legge n. 580 del 29.12.1993 e successive modificazioni;
- Visto il D.P.R. n. 581 del 7.12.1995 e successive modificazioni;
- Vista la domanda, trasmessa telematicamente in data 05/06/2023 e acquisita al prot. n. 35965/2023, con la quale il liquidatore ha presentato istanza di cancellazione dal registro imprese, a far data dal 30/12/2018, per “altri motivi: cessazione per società in liquidazione”, della società di capitali di cui al rea n. CE-283816;
- Visto il Capo VIII del titolo V del codice civile, le cui norme disciplinano tra l’altro, la fase dello scioglimento e della liquidazione, nonché la cancellazione delle società di capitali;
- Considerato che la cancellazione dal registro imprese di una società di capitali avviene a seguito di chiusura della liquidazione, per approvazione del bilancio finale di liquidazione, ex art 2495 c.c. a norma del quale “Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese”;
- Letto, l’art. 2492, comma 2, c.c., a norma del quale “Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile, è depositato presso l’ufficio del registro delle imprese. Nei novanta giorni successivi all’iscrizione dell’avvenuto deposito, ogni socio può proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori”;
- Letto, altresì, l’art. 2493 c.c., a norma del quale “Decorso il termine di novanta giorni senza che siano stati proposti reclami, il bilancio finale di liquidazione s’intende approvato, e i liquidatori, salvi i loro obblighi relativi alla distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio, sono liberati di fronte ai soci. Independentemente dalla decorrenza del termine, la quietanza, rilasciata senza riserve all’atto del pagamento dell’ultima quota di riparto, importa approvazione del bilancio”;
- Verificato che il bilancio finale di liquidazione non è stato depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese, né risultano quietanzate le quote di riparto spettanti ai soci;



- Constatato che alla domanda presentata non sono stati allegati i file recanti copia informatica delle quietanze rilasciate dai soci, né copia informatica del bilancio finale di liquidazione, né copia informatica del verbale di assemblea dei soci di approvazione del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto;
- Considerato che l'istante, benché invitato dallo scrivente ufficio a mezzo messaggio telematico, non ha prodotto la documentazione necessaria a completare l'istanza presentata, né ha fornito, ad oggi, alcun riscontro in merito;
- Visto l'art. 11, comma 6, del D.P.R. n. 581/95, a norma del quale l'Ufficio, prima di procedere all'iscrizione, deve accertare le condizioni previste dalla legge per l'iscrizione;
- Ritenuto che, nel caso di specie, non si sono verificati i presupposti per l'iscrizione dell'istanza di cancellazione della società;
- Visto il preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/90;
- Vista l'istruttoria dell'ufficio e constatata la dichiarazione del responsabile del procedimento in ordine alla legittimità e regolarità procedimentale;

DETERMINA

di rifiutare la domanda trasmessa telematicamente in data 05/06/2023 e acquisita al prot. n. 35965/2023, recante istanza di cancellazione dal registro imprese della società di capitali di cui al rea n. CE-283816, in quanto non si sono verificati i presupposti di legge.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Giudice del Registro, presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, entro otto giorni dal ricevimento del presente provvedimento, mediante deposito in cancelleria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

dott.ssa Patrizia Marciano

firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005

IL CONSERVATORE

dott. Federico Sisti

firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005

- La presente determinazione resterà affissa per 15 (quindici) giorni consecutivi all'Albo Camerale -